



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

NOTIZIA STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 24 febbraio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Ricorso per revocazione

A.C. CAERANO

(avverso decisioni merito più gare per la partecipazione del calciatore El Maazouzi El Mouloudi in posizione irregolare a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 27 del 18.2.2003)

ORDINANZA, sospende il giudizio e manda all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. per accertare se il calciatore El Maazouzi El Mouloudi sia mai stato tesserato con la Federazione marocchina in favore della società Sapap

2) Reclamo A.S. PIANO TAVOLA

(avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 con diffida - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 del 15.1.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S.

3) “ S.S. RINASCITA U.S. VICO

(avverso decisioni merito gara Real S. Egidio/Rinascita U.S. Vico del 30.11.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 57 del 16.1.2003)

ACCOLTO, annulla impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0 – 0 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata

4) “ F.C. PRESTIGE S. BIAGIO

(avverso decisioni merito gara Villimpentese/Prestige S. Biagio del 22.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 16.1.2003)

ACCOLTO, annulla impugnata delibera, infliggendo alla Pol. Villimpentese Calcio 1994 la punizione sportiva della perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-2

5) Reclamo A.S. GRANITI

(avverso decisioni merito gara Graniti/Saponara del 22.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003)

ACCOLTO, annulla senza rinvio ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla S.S. Saponara, ripristinando altresì, il risultato di 3 - 1 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata

6) “ A.S. CAROVIGNO CALCIO

(avverso la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica in relazione alla gara Carovigno/S. Paolo del 19.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare

INAMMISSIBILE ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

presso il Comitato Regionale Puglia - Com.
Uff. n. 26 del 23.1.2003)

- 7) “ **A.S. MAZZARRA’** **ACCOLTO**, annulla impugnata delibera, (avverso decisioni merito gara ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 0 Mazzarrà/Atletico Pro Mende del 27.10.2002 conseguito sul campo nella gara a fianco - Delibera della Commissione Disciplinare indicata presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 22.1.2003)
- 8) “ **A.S. MAZZARRA’** **ACCOLTO**, annulla impugnata delibera, (avverso decisioni merito gara ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 0 Mazzarrà/Gioiosa del 13.10.2002 - Delibera conseguito sul campo nella gara a fianco della Commissione Disciplinare presso il indicata Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 22.1.2003)
- 9) “ **A.S. MAZZARRA’** **ACCOLTO**, annulla impugnata delibera, (avverso decisioni merito gara ripristinando, altresì, il risultato di 2 - 2 Mistretta/Mazzarrà del 2.11.2002 - Delibera conseguito sul campo nella gara a fianco della Commissione Disciplinare presso il indicata Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 22.1.2003)
- 10) “ **AOSTA CALCIO A CINQUE** **ORDINANZA**, rinvio degli atti alla (avverso decisioni merito gara Aosta Calcio a Commissione Tesseramenti in ordine alla Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21.9.2002, decorrenza del tesseramento del calciatore nonché avverso la sanzione dell’ammenda di Rissone Alessandro in favore dell’Aosta € 500,00 - Delibera della Commissione Calcio a Cinque presso la Divisione Nazionale Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com Uff. n. 236 del 28.1.2003)

Roma 24 febbraio 2003